

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3083

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RIBOLLA, BELOTTI, FRASSINI, INVERNIZZI, BAZZARO, BIANCHI,
CECCHETTI, ANDREA CRIPPA, FIORINI, GIACOMETTI, LUCCHINI,
LUCENTINI, PAOLIN, PATELLI, TATEO, TONELLI**

Istituzione di una zona economica speciale di montagna nel
territorio di Bergamo

Presentata il 4 maggio 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo spopolamento e la mancanza di opportunità di lavoro sono certamente le due maggiori criticità delle aree interne montane, da cui derivano *in primis* l'abbandono dei territori e la riduzione dei servizi. Ne consegue che il protrarsi della pandemia da COVID-19 e dei provvedimenti di contenimento della diffusione del virus, con pesanti restrizioni quali la chiusura degli impianti sciistici, già dall'inizio di marzo 2020 e per l'intera stagione 2021, e la chiusura e la forte limitazione delle attività concernenti, in particolare, il turismo e il commercio hanno avuto gravissime ripercussioni sulle aree montane del territorio della provincia di Bergamo vocato prevalentemente al turismo per quanto riguarda sia l'occupazione che le attività economiche aziendali in ge-

nerale. In particolare, la provincia di Bergamo è considerata zona interna montana per circa la metà del proprio territorio, così come evidenziato anche dalle analisi e dai documenti relativi alla Strategia nazionale per le aree interne (SNAI).

In tale contesto si inserisce la presente proposta di legge, che muove le proprie ragioni dalla necessità (e dall'opportunità) di istituire specifiche aree con agevolazioni fiscali *ad hoc*, che avvantaggino in particolare modo lo sviluppo montano e la rigenerazione sociale di un importante territorio come, appunto, quello bergamasco. Inoltre, ci sono state già diverse iniziative per la promozione di una zona economica speciale nella provincia di Bergamo, dapprima con l'approvazione dell'ordine del giorno n. 1795 del 17 dicembre 2020, concernente

l'approfondimento dei percorsi procedurali e amministrativi per l'istituzione e la gestione di zone economiche speciali (ZES) in Lombardia, approvato dal consiglio regionale della Lombardia, ma anche con le dichiarazioni in favore di questa iniziativa da parte dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani e altre iniziative emendative a tale fine.

Anche la legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) prevede, per alcuni territori in situazione di disagio socio-economico, provvedimenti di fiscalità di vantaggio per quanto riguarda sia la deduzione per le assunzioni sia il credito d'imposta per gli investimenti: è per questo che sembra ormai indispensabile l'istituzione, nel territorio della provincia di Bergamo, di una zona economica speciale (ZES) di montagna.

La presente proposta di legge mira, quindi, a istituire una ZES di montagna nel territorio di Bergamo individuando, all'articolo 1, le modalità e l'iter di istituzione dell'area ad economia speciale di montagna nonché l'organo di amministrazione che deve assicurare, in particolare: *a)* strumenti di garanzia per l'insediamento e la piena operatività delle imprese presenti nella ZES di montagna nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali; *b)* l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito della ZES di montagna; *c)* l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

L'articolo 2 stabilisce, invece, i benefici fiscali e le semplificazioni di cui le imprese che operano nella ZES di montagna possono usufruire. Tra le agevolazioni previste si segnala la possibilità di utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di beni stru-

mentali nuovi nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro, una somma utile ad attrarre soggetti internazionali di grandi dimensioni e di strategica importanza.

La finalità delle misure incentivanti è, infatti, quella di rilanciare gli investimenti strategici per aumentare il livello di occupazione, incrementare l'attrattività nelle zone interessate e creare nuovi modelli di produzione e diversificazione economica. Per il riconoscimento dei benefici si prevede, poi, che le imprese debbano mantenere la loro attività nella ZES di montagna per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti, e che non risultino in stato di liquidazione o in fase di scioglimento.

L'istituzione di una ZES di montagna nel territorio della provincia di Bergamo si prefigge, in definitiva, di avviare una nuova forma di governo economico in questa specifica area geografica, consentendo che le procedure amministrative e di accesso alle infrastrutture per le imprese che si insediano o già operano nel territorio siano coordinate da un soggetto gestore al fine di consentire una progettualità integrata di sviluppo e di rilanciare la competitività dell'intera area industriale. La presente proposta di legge mira a fare della provincia di Bergamo un volano per l'economia dell'intera regione Lombardia, nell'auspicio che essa possa trarre rinnovata energia dalle misure agevolative prospettate e dalla programmazione di un piano di ammodernamento delle infrastrutture e che la ZES di montagna possa, da un lato, consolidare il funzionamento delle attività esistenti e, da un altro lato, promuovere l'insediamento di ulteriori realtà produttive.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di una zona economica speciale di montagna nel territorio di Bergamo)

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi nel territorio montano della provincia di Bergamo, che consentano lo sviluppo delle imprese già ivi operanti nonché l'insediamento di nuove imprese in tale territorio, è istituita una zona economica speciale (ZES) di montagna nel territorio di Bergamo, di seguito denominata « ZES di montagna di Bergamo ».

2. Per ZES di montagna di Bergamo si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale. Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le imprese già operanti nel territorio della provincia di Bergamo e quelle che si insediano nella ZES di montagna di Bergamo possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.

3. La ZES di montagna di Bergamo è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con il medesimo decreto sono definiti l'ambito territoriale della ZES di cui al comma 1 del presente articolo e le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 2. La proposta è corredata di un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal regolamento di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, in quanto compatibili.

4. L'amministrazione della ZES di montagna di Bergamo è attribuita a un Comitato di indirizzo composto da un rappresentante della provincia di Bergamo, da un rappresentante della regione Lombardia, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Ai membri del Comitato di indirizzo non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborso per spese di missione. Il Comitato di indirizzo si avvale del segretario generale della provincia di Bergamo per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di funzionamento del Comitato di indirizzo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il Comitato di indirizzo deve assicurare, in particolare:

a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operatività delle imprese presenti nella ZES di montagna di Bergamo nonché la promozione sistematica della ZES di montagna di Bergamo verso i potenziali investitori internazionali;

b) l'utilizzo di servizi economici e tecnologici nell'ambito della ZES di montagna di Bergamo;

c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

6. Il segretario generale della provincia di Bergamo può stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche e con intermediari finanziari.

7. Le imprese già operanti nel territorio della provincia di Bergamo e quelle che si insediano nella ZES di montagna di Bergamo sono tenute al rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, nonché delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES.

Art. 2.

(Benefici fiscali e semplificazioni)

1. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES di montagna di Bergamo, possono usufruire delle seguenti agevolazioni:

a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali e adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e di modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa delibera del Consiglio dei ministri;

b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel piano di sviluppo strategico della ZES di montagna di Bergamo di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge, alle condizioni definite dal Comitato di indirizzo, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 15-*bis* della citata legge n. 84 del 1994 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.

2. In relazione agli investimenti effettuati nella ZES di montagna di Bergamo, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208 del 2015.

3. Il riconoscimento delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES di montagna di Bergamo per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o in fase di scioglimento.

4. L'agevolazione di cui al comma 2 è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e, in particolare, di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per il Sud e la coesione territoriale.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

6. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio delle attività intraprese dalle imprese operanti nella ZES di montagna di Bergamo e delle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri sull'andamento delle stesse attività e sull'efficacia delle agevolazioni, avvalendosi di un piano di monitoraggio concordato con il Comitato di indirizzo, basato su una serie di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, in quanto compatibile.

PAGINA BIANCA



18PDL0141380